

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018**  
**67/2018/E/COM**

**INTIMAZIONI AD ADEMPIERE IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1006<sup>a</sup> riunione del 8 febbraio 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017 n. 124, Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza (di seguito: legge 124/17);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 dell'articolo 1;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07 ed il relativo Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 390/2017/E/com (di seguito: deliberazione 390/2017/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 gennaio 2018, 15/2018/R/com (di seguito: deliberazione 15/2018/R/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, del 30 giugno 2017, 9/2017 (di seguito: determinazione 9/2017);
- le determinazioni del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità del 22 novembre 2017, 75-78/2017;

- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, contenente chiarimenti circa l’invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall’attività di vendita e/o di produzione (di seguito: comunicato del 7 luglio 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- con l’introduzione del TIUF, a partire da 1 gennaio 2016, l’Autorità ha innovato il quadro regolatorio relativo alla separazione funzionale, precedentemente regolato dal TIU;
- il comma 23.1, del TIUF, prevede che tutte le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1, del medesimo TIUF, siano tenute a fornire all’Autorità le Informazioni di stato, definite all’articolo 1 del medesimo TIUF (di seguito: Informazioni di stato), ossia le informazioni necessarie ad individuare le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale introdotti dalla nuova regolazione;
- l’obbligo previsto dal comma 23.1, del TIUF, deve intendersi valido anche nel caso in cui le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1 del TIUF, abbiano già dichiarato di non essere soggette agli obblighi di separazione funzionale, ai sensi del TIU, in quanto non verticalmente integrate;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, ha dato avvio alla raccolta delle suddette Informazioni di stato prevista dal comma 23.1, del TIUF ed ha, inoltre, definito i termini per il primo invio di tali informazioni da parte di tutte le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1, del TIUF;
- da tale obbligo erano escluse le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del TIUF stesso, operavano senza separazione societaria dall’attività di vendita e/o di produzione, compatibilmente con la normativa primaria; per queste imprese, ai sensi punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com, gli obblighi previsti dal TIUF devono essere assolti entro e non oltre il 30 giugno 2017;
- con la deliberazione 390/2017/E/com, l’Autorità ha intimato ad adempiere all’invio delle Informazioni di stato relative alla separazione funzionale le imprese tenute a tale invio e non ottemperanti ai sensi della determinazione 4/2017; in data 22 novembre 2017, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità ha avviato appositi procedimenti sanzionatori per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale nei confronti delle imprese che, alla scadenza fissata, risultavano inadempienti all’intimazione di cui alla deliberazione 390/2017/E/com;
- l’obbligo previsto dal comma 23.1, del TIUF, a partire dal 1 luglio 2017, si applica anche alle imprese di cui al punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com, ovvero alle imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione della deliberazione 296/2015/R/com, operavano senza separazione societaria

dall'attività di vendita e/o di produzione, compatibilmente con la normativa primaria;

- con la determinazione 9/2017 ed il successivo comunicato del 7 luglio 2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, ha chiarito che, per le imprese di cui al punto precedente, l'obbligo di invio delle Informazioni di stato avrebbe dovuto essere assolto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato;
- la deliberazione 15/2018/R/com, nell'aggiornare il TIUF al fine di introdurre i casi di esclusione in materia di separazione funzionale previsti dall'articolo 1, commi 91 e 92, della legge 124/17, ha ribadito l'obbligo di invio delle Informazioni di stato anche per le imprese di distribuzione di energia elettrica, facenti parte di imprese verticalmente integrate, che servano meno di 25.000 punti di prelievo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- decorsi i termini previsti dal punto 2 della richiamata determinazione 9/2017, alcune imprese risultano non aver ancora adempiuto all'obbligo di invio delle Informazioni di stato;
- ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito: CSEA), in base alle informazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità, sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema e spettanti a soggetti che non abbiano adempiuto all'obbligo di invio delle comunicazioni obbligatorie previsto dal TIUF secondo le modalità dell'articolo 23 del medesimo provvedimento, fino alla comunicazione di quanto dovuto da parte dei soggetti interessati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- intimare alle imprese elencate nell'Allegato A al presente provvedimento di trasmettere le Informazioni di stato

**DELIBERA**

1. di intimare alle imprese elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'invio delle Informazioni di stato, di cui all'articolo 1, del TIUF;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1. comporti, ai sensi dell'articolo 24, del medesimo TIUF, l'immediata sospensione

delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA e costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di trasmettere il presente provvedimento alle imprese elencate nell'Allegato A ed alla CSEA;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*